

BCCProAgriturismo



Ai Clienti della Banca, proprietari o conduttori di un'Azienda Agricola che svolgono attività di Agriturismo intendendosi per tale :

AGRITURISMO

Esercizio delle attività di ricezione e ospitalità nonché delle ulteriori attività agrituristiche di cui alla Legge n° 96 del 20 febbraio 2006, da parte di soggetti autorizzati di cui all'art. 2 della medesima legge. L'attività deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l'azienda agricola come previsto dai requisiti di legge.

A CHI SI RIVOLGE

AZIENDE AGRICOLE

Esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi del D.P.R. n.° 597 del 29.9.1973, del D.P.R. n.° 917 del 22.12.1986 e del D. lgs. N.° 228 del 18.05.2001. Fanno parte dell'Azienda Agricola le aree, anche se fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, i relativi fabbricati e contenuti, compreso quello adibito ad abitazione dell'assicurato, anche se separato dal fondo, costituente l'unica abitazione connessa al fondo stesso; scorte e prodotti, bestiame, attrezzature, macchine agricole, impianti mobili e fissi, reparti, officine e laboratori sussidiari, purché da essa Azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa.

Sono offerte 5 garanzie:

PRESTAZIONE 1

INCENDIO DEL FABBRICATO
(garanzia obbligatoria)

PRESTAZIONE 2

INCENDIO DEL CONTENUTO
(solo in abbinamento all'Incendio del Fabbricato)

PRESTAZIONE 3

RESPONSABILITA' CIVILE
(solo in abbinamento all'Incendio del Fabbricato)

PRESTAZIONE 4

TUTELA LEGALE
(solo in abbinamento all'Incendio del Fabbricato)

PRESTAZIONE 5

ASSISTENZA
(acquistabile solo in abbinamento ad una o più delle altre garanzie)

CHE COSA OFFRE

DETTAGLI GARANZIE

1- INCENDIO DEL FABBRICATO:

Per Fabbricato si intende la costruzione edile alla quale si riferisce l'assicurazione, comprese le opere di fondazione od interrato, gli infissi e gli impianti fissi (idrici, igienici sanitari, d'allarme, per illuminazione e riscaldamento, antenne radio-televisive e pannelli solari), avente le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portanti verticali, manto di copertura e pareti esterne, ove esistono, in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili.

Nelle pareti esterne e nel manto di copertura è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% della rispettiva superficie complessiva e la presenza di coibentazioni e/o impermeabilizzazioni in materiali combustibili.

È inoltre tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato, di tettoie e costruzioni in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell'area complessiva dei fabbricati assicurati.

BCCProAgriturismo

CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI:

Fabbricato o complesso di fabbricati per l'uso esclusivo di:

- agriturismo: ristorazione, alloggio, accoglienza;
- abitazione, anche con rimessa per autoveicoli;
- uffici e altre pertinenze utilizzate per svolgere l'attività agrituristica, come: magazzini, sale d'accoglienza di esposizione prodotti o per incontri, rimesse per gli autoveicoli degli ospiti, edifici al servizio di attività ricreative in genere.

DETTAGLI GARANZIA

La Compagnia assicura la corresponsione di un indennizzo, nei limiti delle somme assicurate, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi in conseguenza di :

- A) Incendio;
- B) Fulmine;
- C) Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- D) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- E) Onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- F) Urto di veicoli stradali, non di proprietà dell'assicurato;
- G) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione, verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte di fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- H) Sviluppo di fumi, gas, vapori o da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- I) Danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e/o dell'assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- J) Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza massima di euro 30.000,00 (trentamila) per sinistro e annualità assicurativa;
- K) A parziale deroga dei Rischi esclusi, le spese fisse e insopprimibili sostenute a seguito di interruzione di attività sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo in ogni caso il Limite di Indennizzo;
- L) Uragani, bufere e trombe d'aria, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

L'assicurazione copre anche i danni materiali provocati da bagnamento che si verificasse all'interno del fabbricato e relativo contenuto se assicurato, purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi. Danni da grandine a elementi fragili

Limitatamente ai danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto e di mater plastiche, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro e annualità assicurativa e con una detrazione di euro 500,00 per ciascun sinistro.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgriturismo

La Compagnia non risponde dei danni:

1) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

2) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- fabbricati aperti e non aperti ai lati aventi strutture portanti verticali e/o orizzontali in tubolare di ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in lastre di fibrocemento;
- capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
- fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- danni da bagnamento alle scorte, verificatisi all'interno dei fabbricati, la cui base di appoggio sia ad una altezza inferiore a 12 cm dal pavimento e poste in locali interrati o seminterrati;
- foraggi.

DETTAGLI GARANZIE

Fermo quanto sopra previsto per i danni da grandine agli elementi fragili, resta convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato il danno liquidato a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00 (mille).

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiori al 70% delle somme assicurate.

M) Danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sul tetto.

La Compagnia non risponde dei danni:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della causazione del danno);
- alle serre, a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- a lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato il danno liquidato a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00 (mille). L'indennizzo per sinistro e per anno si intende fissato, per singolo fabbricato, al 30% del valore assicurato con il massimo di euro 30.000,00 (trentamila) per sinistro e annualità assicurativa.

N) Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché da atti vandalici o comunque dolosi.

Degli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

BCCProAgriturismo

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza dell'80% delle somme assicurate previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% del danno con il minimo di euro 1.500,00

O) Danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.

La Compagnia non risponde:

- dei danni dovuti ad umidità o stitilicidio;
- dei danni derivanti da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
- dei danni provocati da colaggio e rottura degli impianti automatici di estinzione;
- danni causati da rotture originate da gelo.

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato ed impianti fatti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con i seguenti limiti di indennizzo per singola garanzia: euro 10.0000,00 (diecimila) quale massimo annuo.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato il danno liquidato a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 200,00 (duecento).

P) Danni materiali diretti di fenomeno elettrico e/o elettronico, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionate ai fabbricati assicurati e, se operante la sezione II Incendio del contenuto, all'arredamento, alle macchine e alle attrezzature utilizzate nell'attività di agriturismo.

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi in occasione di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto di stipulazione della polizza, nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia si intende prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) e un massimo risarcimento di euro 3.000,00 (tremila) per sinistro e per annualità assicurativa.

Q) quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti dall'oggetto della copertura assicurativa indennizzabili a termini di polizza, fino alla concorrenza del 25% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo di euro 150.000,00.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Compagnie le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. nel testo di cui alla legge n° 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgriturismo

L'assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del cod. civ..

MASSIMALE

L'assicurazione è prestata a valore a nuovo, che convenzionalmente tra le parti si pattuisce essere corrispondente al prodotto ottenuto moltiplicando i metri quadrati di superficie, dichiarati dall'assicurato per fabbricato o complesso di fabbricati, per il coefficiente di prezzo al metro quadro fissato in € 1.300,00, escluso il valore dell'area su cui insistono i fabbricati.

Se l'assicurazione riguarda una porzione di fabbricato, essa copre anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

La garanzia Incendio del Fabbricato sarà limitata al valore dichiarato in Polizza e non sarà prestata per capitali complessivamente eccedenti l'importo di: € 3.000.000 (tremilioni)

2- INCENDIO DEL CONTENUTO:

Per Contenuto si intende:

Il complesso dei beni mobili riposti nei fabbricati adibiti ad agriturismo o nell'ambito della stessi, pertinenti all'attività svolta e distinti come segue:

Arredamento

Mobiliario, arredamento, attrezzatura e macchinari in genere utilizzati per l'attività agrituristica e relativi uffici, inclusi personal computer, registratori di cassa, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (esclusi i relativi contenuti), strumenti di precisione vari, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati con i relativi conduttori di collegamento, libri e cancelleria. Inoltre si intendono compresi la biancheria, coperte, indumenti, cristalleria, posateria, vasellame, apparecchi audiovisivi in genere, nonché gli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo.

Inoltre si intendono compresi per l'abitazione: mobilio e arredamento e tutto quanto destinato ad uso domestico e personale dell'assicurato, della sua famiglia e dei suoi dipendenti.

Cristalli

Lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

Scorte

Scorte di magazzino, derrate e prodotti in genere, il tutto per la sola attività dell'Agriturismo.

Se viene assicurato il Contenuto la Società estende tutte le garanzie precedentemente elencate nella sezione Incendio del Fabbricato.

Le stesse si intendono prestate nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e con i limiti di somma assicurata, di risarcimento ed eventuali deroghe come di seguito elencato:

MASSIMALI e LIMITAZIONI

Contenuto:

in forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato.

L'arredamento collocato all'aperto dei fabbricati assicurati si considera in garanzia, purchè all'interno dell'area adibita all'attività agrituristica e nel limite del 10% della somma assicurata relativa al contenuto.

Il denaro, i gioielli e preziosi, le raccolte e collezioni, le carte valori e titoli di credito in genere e le macchine fotografiche sono compresi in garanzia col limite del 10% della somma assicurata.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgriturismo

3- RESPONSABILITA' CIVILE:

RCT - Agriturismo

Oggetto della garanzia

Con la presente garanzia la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, i suoi familiari nonché i suoi dipendenti, nei limiti del massimale unico indicato in polizza, per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ai sensi della presente clausola, nella sua qualità dichiarata in polizza di:

- Proprietario conduttore;
 - Proprietario non conduttore;
 - Affittuario;
- dell'Agriturismo assicurato.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n° 222 del 12 giugno 1984 per i danni subiti da terzi.

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- la ricezione e l'ospitalità in appartamenti rurali, stanze, piazzole per agri campeggio;
- il servizio di ristorazione svolto nell'ambito dell'agriturismo.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione, nel solo ambito dell'attività di agriturismo, vale altresì:

- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'assicurato degli immobili e strutture in genere, che costituiscono l'Agriturismo come, il fabbricati adibiti alla ricezione ospitalità e ristorazione, nonché quello, se presente nel fondo agricolo connesso, destinato all'abitazione del titolare dell'agriturismo assicurato;
- per le attività ricreative e sportive in genere, purché queste non siano competitive;
- per la proprietà di impianti ed attrezzature sportive quali ad esempio piscine, giochi da bocce, campi da tennis, campi da calcio, parchi giochi;
- per la partecipazione a piccoli lavori agricoli, di artigianato e di cucina da parte di clienti;
- per la proprietà di spazi destinati all'agri campeggio per tende, camper e roulotte;
- per la vendita e somministrazione di prodotti, purché smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa;
- la visita alle coltivazioni, agli allevamenti ed attrezzature dell'azienda agricola connessa;
- l'assistere allo svolgersi concreto di attività agricole e artigianali;
- la visita presso luoghi di interesse naturalistico per l'osservazione floro-faunistica ed ambientale in genere;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e proiezioni con allestimento di una sala riunioni per gruppi non superiori a 50 persone;
- per l'esercizio di attività equestre all'interno dell'azienda, escluso l'esercizio di scuole di equitazione. Vale inoltre per le passeggiate a cavallo, anche all'esterno dell'agriturismo stesso. La garanzia è prestata altresì per fatto di cui sia responsabile l'assicurato/contraente per i danni cagionati alle persone che cavalcano gli animali e che abbiano per conseguenza la morte o lesioni personali delle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%, per la sola parte eccedente a detta percentuale. La garanzia vale, a parziale deroga dell'art.38 Rischi esclusi punto II lettera c), anche per i rischi inerenti alla proprietà dei cavalli (esclusa la custodia di cavalli di terzi), e l'uso degli stessi per il traino di calessi e/o carrozze, a condizione che a condurli sia l'assicurato o un suo dipendente. Sono esclusi i danni a terreni e coltivazioni. La garanzia non comprende la responsabilità personale degli ospiti. Per ogni sinistro indennizzabile ai sensi del presente articolo, è applicata una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta);
- a parziale deroga dei Rischi esclusi, per la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e custodia di animali, anche selvatici purché non esotici, opportunamente custoditi e sorvegliati; La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro;
- A parziale deroga dei rischi esclusi per i danni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate, anche se derivanti da furto o incendio.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgriturismo

La somma massima in garanzia per ogni cliente è limitata ad euro 1.500,00 (millecinquecento), sotto deduzione di una franchigia di euro 100,00 (cento). Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati e valori in genere, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, e per tutti gli oggetti che il titolare dell'agriturismo si è legittimamente rifiutato di ricevere in custodia;

- per i danni ai veicoli, roulotte e campers di proprietà dei clienti, trovantisi entro gli spazi destinati a parcheggio e/o campeggio, con esclusione dei danni da furto, incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli a cose in essi contenute. Sono escluse le tende di qualsiasi tipo e verande mobili annesse a camper e roulotte. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro;

A parziale deroga di quanto stabilito dei "Rischi esclusi", sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali, i clienti che possono partecipare ad attività manuali nell'ambito della azienda agricola connessa con l'agriturismo, purché del danno non sia responsabile il danneggiato stesso. La garanzia è operante solo se ed in quanto la responsabilità dell'evento dannoso sia imputabile all'assicurato. Dalla garanzia si intende altresì esclusa la responsabilità personale dei clienti.

Rischi esclusi

I - Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; inoltre, se con quest'ultimo convivente, qualsiasi altro parente od affine;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività dell'azienda agricola (intendendosi per tali anche quelle dell'agriturismo);

DETTAGLI GARANZIE

II - L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute e, qualora la garanzia sia estesa alle macchine agricole, a cose di terzi causati da incendio determinato dal funzionamento delle macchine stesse e delle macchine operatrici da esse azionate;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) ai lavori di coltivazioni agricole, alle attività agricole dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, come disposto dal D.P.R. n° 917 del 1986 e D. lgs. n° 228 del 2001; ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio nonché all'esistenza ed all'allevamento di bestiame;
- d) da impiego di veicoli che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 14° anno di età;
- e) alle persone trasportate sulle macchine agricole di proprietà dell'assicurato o da lui detenute, nonché su carri agricoli destinati al trasporto di derrate o merci;
- f) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) alle colture ed agli impianti ad esse connessi, ai terreni ed alle opere in costruzione, sulle quali si esplicano i lavori;
- h) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- i) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- k) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- l) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- m) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- n) derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

BCCProAgriturismo

o) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 p) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa;
 q) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni dei fabbricati e degli impianti fissi;
 r) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
 s) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
 t) causati da prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 v) provocati da campi elettromagnetici.
 Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta) per ciascun sinistro.

III - Rischi atomici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni, che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Garanzia aggiuntiva R.C.O.

La Compagnia, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché questi sia in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e successive modifiche, nonché del D. lgs. n° 38 del 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.
 Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali ed i danni derivanti da:
 - a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - c) detenzione o impiego di esplosivi;
 - d) violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n° 222 del 12 giugno 1984.

La garanzia R.C.O. di cui al presente articolo è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto al precedente punto 1).

Nel caso in cui invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, a parziale deroga della lettera c) dell'art. 38 - "Rischi esclusi", sono considerati terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento delle attività relative all'azienda agricola assicurata. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati a dipendenti.

Terzi collaboratori occasionali

A parziale deroga di quanto previsto dai "Rischi esclusi", si conviene che agli effetti della garanzia di R.C.T. sono considerati terzi, esclusivamente per lesioni corporali subite in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali), gli addetti ai lavori occasionali della cui opera l'assicurato può avvalersi saltuariamente anche se ripetutamente, per fatto commesso dall'assicurato stesso o da persona del cui operato egli debba rispondere a norma dell'articolo 2049 del codice civile.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgriturismo

Tale garanzia, viene prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione R.C.T., restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Cattolica anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

MASSIMALE
€ 1.500.000,00

4- TUTELA LEGALE:

Viene offerta, tramite il network dei legali di Arag l'assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare gli interessi dell'Assicurato, del suo nucleo familiare e dei dipendenti nell'ambito dell'attività svolta al servizio dell'Assicurato.

MASSIMALE
€ 10.000,00

DETTAGLI GARANZIE

5- ASSISTENZA:

BCC ASSICURAZIONI, tramite l'intervento della Centrale Operativa di Mapfre offre le seguenti prestazioni di assistenza:

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza
2. Interventi di emergenza per danni da acqua
3. Invio di un elettricista in caso di emergenza
4. Invio di un fabbro in caso di emergenza
5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
6. Invio di un sorvegliante
7. Invio pezzi di ricambio
8. Consulenza veterinaria
9. Informazioni su operatori di settore
10. Informazioni metereologiche
11. Informazioni fiscali e immobiliari
12. Informazioni burocratiche

DURATA

Durata Annuale con tacito rinnovo

INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO

Copertura	Tipo Fabbricato	Agriturismo
Fabbricato	1	1,89
Contenuto + Fabbricato	1	3,23

RESPONSABILITA' CIVILE

Agriturismo		Premio Lordo
Ristorazione	da 20 a 60 coperti	€ 360,00
	> 60 coperti	€ 450,00
Alloggio	da 10 a 40 posti letto	€ 250,00
	> 40 posti letto	€ 330,00
Ristorazione + Alloggio		€ 750,00

TUTELA LEGALE

Superficie Aziendale	Premio finito annuale
Fino a 15 Ha	Euro 155,00

Per ogni Ha in più € 1,90 per ettaro

ASSISTENZA
€ 6,12

COSTO ASSICURATIVO (AL LORDO DELLE PROVVIGIONI DEL PARTNER)